



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 664/C/17 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 205 C.d.S., contro Ordinanza Ingiunzione n. M IT PR LTSPC 00020178 del 10/07/2017 (rif. verbale di accertamento e contestazione della violazione, di cui all'art. 146, comma 3°, C.d.S., n. 5696/R/2016 del 06/11/2016)

promossa da *JN*

– Avv. Roberto Iacovacci – *J1* - ricorrente - contro

Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t., a mezzo dell'Organo Periferico della Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio (LT), in persona del Comandante p.t. – in proprio – - resistente - Conclusioni del ricorrente: accoglimento del ricorso. Conclusioni del resistente: rigetto del ricorso.

Svolgimento della causa

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 205 C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il provvedimento in oggetto, adducendo la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, tra cui, segnatamente, il malfunzionamento del sistema semaforico e di rilevamento. Con provvedimento, regolarmente notificato dalla Cancelleria, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 20 dicembre 2017 ove la causa, previa costituzione in giudizio della Prefettura opposta, a mezzo dell'Organo Periferico della Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio (LT), che depositava memoria e documentazione attinente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, veniva decisa come da dispositivo redatto e letto alla suddetta pubblica udienza ed *infra* riportato.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si fa rilevare che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, che si svolge avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione il rapporto sanzionatorio ( cfr., tra le tante, Cass. Civ. 22220/09; 21954/04; 15335/05 e S.U. 27180/07).

L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.

Orbene, dogliandosi il ricorrente del malfunzionamento del sistema semaforico e di rilevazione, il provvedimento impugnato non ha adeguatamente valutato che il principio cardine del buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidato dai principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, qui appare conculcato, perché dalla documentazione fotografica, depositata dallo stesso Ente opposto, emerge che:

(1) foto n.ri 1 e 2 = di notte, prima dell'impegno dell'incrocio, le due luci semaforiche in alto proiettano entrambe freccia gialla, mentre le due luci semaforiche a destra proiettano freccia rossa per svolta a sinistra e freccia gialla per direzione dritta; (2) foto n.ri 3 e 4 = durante l'impegno dell'incrocio con il veicolo contravvenzionato, che procede dritto, stessa situazione, cioè le due luci semaforiche in alto proiettano entrambe freccia gialla, mentre le due luci semaforiche a destra proiettano freccia rossa per svolta a sinistra e freccia gialla per direzione dritta; (3) foto n.ri 5 e 6 = dopo l'attraversamento dell'incrocio, sempre stessa situazione, cioè le due luci semaforiche in alto proiettano entrambe freccia gialla, mentre le due luci semaforiche a destra proiettano freccia rossa per svolta a sinistra e freccia gialla per direzione dritta.

La ricaduta è che, stante la suddetta prova fotografica, allegata in atti dall'Ente opposto, sembra che l'odierno ricorrente non abbia commesso l'infrazione contestata, perché impegnava ed attraversava l'incrocio, mentre le due luci semaforiche in alto proiettavano entrambe freccia gialla e le due luci semaforiche a destra proiettavano freccia rossa per svolta a sinistra e freccia gialla per direzione dritta, cioè quella del ricorrente.

Di qui, il convincimento di questo Giudice, essendo tale cristallizzata situazione evidentemente *anomala*, che colga nel segno la censura del ricorrente circa il malfunzionamento del sistema semaforico e di rilevazione, in quanto v'è chiara *scoordinazione* o delle luci dell'impianto semaforico o dei rilievi cromatici dell'impianto di rilevazione, tanto più che dall'ulteriore documentazione fotografica, depositata dall'Ente opposto ai fini della prova della regolarità dell'impianto e cristallizzante l'impianto stesso di giorno, si vedono le due luci semaforiche in alto, che proiettano entrambe freccia rossa, e le due luci semaforiche a destra, che proiettano *incomprendibilmente* entrambe freccia gialla.

Ne consegue che, pertanto, *nel dubbio*, l'opposizione deve essere accolta.

N° 465/17 SENT.

N° 664/17 R.G.

N° 172/18 CR REP


In motivi d'equità sostanziale si rinvengono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Fondi (LT), 20 dicembre 2017

Il Giudice di Pace  
Avv. Giovanni Pesce



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO... 31 GEN. 2018  
IL CANCELLIERE - B3

